

***“Sinché dura il giorno - disse Goethe -
vogliamo tenere alta la testa; e tutto quello
che potremo produrre, noi non lo lasceremo
da fare a quelli che verranno”***

*(Colloquio di domenica 14 febbraio 1830, da J.P. ECKERMAN,
Colloqui con Goethe, ed. Sansoni, 1947, trad. T. Gnoli, p. 645-646)*

Rivolgo innanzi tutto un deferente saluto al Presidente Sergio Mattarella che ringrazio vivamente per avere onorato l'Assemblea Generale della Corte di cassazione con la Sua presenza.

Ringrazio le Autorità, gli ospiti e gli amici intervenuti, insieme con tutte le donne e gli uomini che lavorano per la Magistratura e per la Corte.

Vorrei davvero che la cerimonia per l'apertura dell'anno giudiziario non fosse considerata un semplice rito, solenne nella forma ma ripetitivo e perciò inutile nella sostanza, bensì riuscisse a segnare uno spazio di riflessione e di dialogo e a trasmettere alla comunità nazionale un messaggio di speranza, fiducia e impegno per una più feconda stagione della Giustizia.

1. Un modello di riferimento per la legittimazione dei giudici

Trentasette anni fa, il 29 gennaio 1979, Emilio Alessandrini, sostituto procuratore e titolare delle indagini sulla strage di Piazza Fontana e sul terrorismo di destra e di sinistra, venne colpito a morte da un gruppo di fuoco di Prima Linea.

Perché rinnovare oggi la memoria delle virtù e del sacrificio di Emilio Alessandrini e, insieme con lui, di Guido Galli, Mario Amato, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e degli altri, tanti, magistrati, vittime del terrorismo o della mafia?

Erano uomini delle (e per le) Istituzioni, che declinavano il difficile e rischioso mestiere di magistrato con serietà, professionalità, efficienza, rispetto della legalità e della dignità della persona, e con una sincera passione democratica.

Non eroi (come mai avrebbero voluto definirsi), ma un modello di riferimento, al quale ogni magistrato dovrebbe ispirarsi per il messaggio di speranza, fiducia, forza della ragione e della democrazia contro la violenza e le farneticazioni di coloro nei quali s'annida il “*cuore di tenebra*”, traendo dal loro fulgido esempio un monito per la legittimazione, la credibilità, l'autorevolezza della giurisdizione.

Di qui una prima riflessione. Le storie umane e professionali di questi magistrati, l'impegno e l'efficienza organizzativa dell'apparato di giustizia, il costante arricchimento del patrimonio di conoscenze e di esperienze specialistiche non consentono di dubitare dell'efficace azione di contrasto della magistratura verso ogni forma di criminalità organizzata o terroristica,

anche di quella internazionale di matrice jihadista, nel rispetto, tuttavia, delle regole stabilite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato. Diversamente, tradiremmo la memoria di quanti sono caduti in difesa dei più alti valori democratici e non faremmo onore al giuramento di fedeltà che abbiamo prestato.

Per altro verso, il ricordo della loro statura morale e professionale c'interroga sulla moderna declinazione del principio costituzionale di esclusiva soggezione del giudice alla legge, cui è ancorato il fondamento dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura: "*istituzione della ragione*", sottratta alla logica del consenso popolare perché prevalgano solo le esigenze di giustizia e di tutela dei diritti della persona.

Il modello disegnato sia nella Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (2010) 12 "*sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità*", sia nella "*Magna Charta*" del Consiglio Consultivo dei Giudici Europei, approvate il 17 novembre 2010, collega saldamente la legittimazione del giudice alla costruzione di una figura professionale connotata da stringenti requisiti di capacità e deontologia, solo per ciò autorevole. Conoscenza e etica del limite, queste le caratteristiche del giudice europeo, nel raccordo tra potere, dovere e responsabilità, sì da scongiurare il rischio che la supplenza della magistratura, all'incrocio fra politica, economia e diritto, sposti il fondamento della legittimazione sul terreno delle pratiche del consenso popolare.

Questi testi, seppure di *soft law*, esigono dal giudice consapevolezza delle legittime aspettative dei singoli e della collettività, misurazione dei tempi, costante arricchimento del patrimonio di conoscenze e competenze, qualità

del servizio, capacità di ascolto delle ragioni degli altri, dialogo con l'Avvocatura e contaminazione culturale con l'intera comunità dei giuristi, giustificazione delle decisioni in un linguaggio semplice e chiaro, effettività e ragionevolezza delle soluzioni adottate, equilibrio e moderazione nel linguaggio, sobrietà nei comportamenti, leale collaborazione con le altre Istituzioni.

Così, nei confini del perimetro ideale in cui si delinea la legittimazione dei giudici, trova adeguata soluzione o almeno si sdrammatizza l'aspro dibattito sui rapporti della giurisdizione con l'economia, la politica e l'informazione, oltre che - come si è detto - sul terreno del contrasto a ogni forma di terrorismo e di criminalità organizzata. La giurisdizione acquista altresì autorevolezza e credibilità dinanzi all'opinione pubblica e alle altre Istituzioni, mentre l'indipendenza e l'autonomia non appaiono come una prerogativa o un privilegio dei magistrati, bensì come la garanzia dei cittadini, in uno Stato di diritto, per l'applicazione equa e imparziale del diritto e per l'uguaglianza di essi dinanzi alla legge.

2. Il primato della legge e il “diritto giurisprudenziale”

E però, di fronte alla crisi del tradizionale sistema di comandi e sanzioni strutturati con metodo logico e razionale, come può il giudice conformare la sua attività, in via esclusiva, al primato della legge se è chiamato a risolvere il caso concreto nel fluire delle variabili di riferimento, nel contesto cioè di un “labirinto” (V. MANES) di fonti normative e giurisprudenziali, prodotte da Legislatori e Corti, nazionali e sovranazionali, talora ambigue, contraddittorie o addirittura oscure?

Sapere, esperienza, deontologia e responsabilità dei giudici si misurano non solo con la crescente complessità delle fattispecie ma anche con la mobilità degli spazi dell'interpretazione, che, a fronte della frammentazione e della polisemia del testo normativo, è condotta secondo modalità parzialmente creative del diritto. Il giudice concorre nella costruzione della regola del caso concreto, sperimentando il vincolo della interpretazione conforme al diritto comunitario e a quello convenzionale.

Perfino l'autonomia negoziale dei privati e la disciplina del contratto – il sacro recinto della legalità convenzionale nel diritto civile – scontano la pregnante presenza del giudice, in funzione di controllo dell'equità dell'assetto negoziale e di garanzia dei diritti fondamentali e dei doveri di solidarietà a tutela del contraente debole.

Come evitare, allora, che, per via della torsione del metodo ermeneutico o del potenziale sconfinamento istituzionale, la tensione fra la dimensione giurisprudenziale del “**diritto vivente**” e il principio di legalità formale si risolva nell'affievolimento delle garanzie di conoscibilità della prescrizione e di prevedibilità, stabilità e uniformità della decisione, pena l'indebolimento delle fonti di legittimazione della giurisdizione?

3. La nomofilachia e la cultura del “precedente”

La crisi del primato della legge impone innanzitutto al Legislatore di esercitare l'*ars legiferandi* con sapienza, formulando norme chiare, precise, comprensibili, conoscibili, osservabili, precedute dall'analisi di sostenibilità qualitativa e quantitativa e di empirica verificabilità della fattispecie normata.

Sarebbe anche auspicabile, pur nella mutevolezza degli assetti economico-sociali da cui è contraddistinta la modernità, che il Legislatore evitasse d'intervenire sul tessuto normativo con modifiche troppo frequenti, spesso ispirate a logiche emergenziali poco attente ai profili sistematici dell'ordinamento, rendendo così difficile il formarsi di orientamenti giurisprudenziali di lungo periodo e, per ciò stesso, più stabili ed affidabili.

Cito solo due esempi di attualità: il reato d'immigrazione clandestina e l'istituto della prescrizione, in ordine ai quali è in atto una riflessione del Parlamento e del Governo.

Per il primo, non vi è dubbio che la risposta sul terreno del procedimento penale si è rivelata inutile, inefficace e per alcuni profili dannosa, mentre la sostituzione del reato con un illecito e con sanzioni di tipo amministrativo, fino al più rigoroso provvedimento di espulsione, darebbe risultati concreti.

Quanto alla prescrizione, si è più volte ribadito che essa, irragionevolmente, continua a proiettare la sua efficacia pure nel corso del processo, dopo l'avvenuto esercizio dell'azione penale o addirittura dopo che è stata pronunciata la sentenza di condanna di primo grado, mentre sarebbe logico, almeno in questo caso, che il legislatore ne prevedesse il depotenziamento degli effetti.

Per altro verso, l'insostituibile opera del giudice pretende rigore metodologico, rispetto dei canoni di gradualità, proporzionalità, adeguatezza nella conformazione del dato normativo alla concretezza dei casi: cioè, saggezza pratica e buon senso – la *wisdom* anglosassone – nell'esercizio dell'*ars interpretandi*.

Spetta infine alla Corte di cassazione, giudice di legittimità, la definizione dei corretti criteri ermeneutici e il controllo di razionalità dell'opera di selezione della regola effettuata dal giudice di merito, al fine di evitare la deriva della giurisdizione verso l'instabilità del diritto "liquido", in un giusto equilibrio tra la dimensione creativa e plurale del diritto giurisprudenziale e i principi di uniformità e prevedibilità della decisione.

A tal fine svolgono un ruolo determinante la rete della "**nomofilachia**" e il dialogo fra le Corti Supreme, nazionale ed europee, per rendere coerente il circuito plurilivello della giurisprudenza e fissare comuni standard di tutela dei diritti fondamentali.

Il fenomeno della formazione del "**precedente**" riveste, perciò, un importante rilievo per il valore della certezza del diritto nei moderni sistemi giuridici, essendosi, fra l'altro, attenuata la tradizionale divaricazione della regola "*stare decisis*" negli ordinamenti di *common law* rispetto a quelli di *civil law*.

Il giudice di merito partecipa al circuito ermeneutico e prende contezza, nella struttura argomentativa della motivazione, dell'autorevole approdo interpretativo, faticosamente e pur provvisoriamente raggiunto.

La nomofilachia non è statica conservazione di orientamenti giurisprudenziali cristallizzati nel tempo, è capacità di adeguare l'interpretazione delle norme al continuo mutare delle esigenze e dei costumi, entro i confini consentiti ed alla luce dei principi posti dalla Costituzione, in modo il più possibile ordinato e coerente, così da rendere chiari i criteri di fondo cui il diritto vivente s'ispira, in un fecondo dialogo con lo stesso Legislatore. Essa "*non è un valore assoluto ma metodologico*" e, nell'inarrestabile evoluzione della giurisprudenza, confluisce dinamicamente nel "*dovere*

funzionale di ragionevole mantenimento della soluzione ragionevolmente conseguita” (G. BORRE’).

Il reciproco e virtuoso esercizio dell’*ars legiferandi* e dell’*ars interpretandi* trova così un solido punto di equilibrio nel ruolo e nella funzione nomofilattica della Cassazione (F. PALAZZO), al cui magistero è affidato il compito di sterilizzare il corto circuito fra la legalità formale della legge e la legalità effettuale della giurisprudenza.

4. Il funzionamento e la crisi d’identità della Cassazione

La Cassazione versa, tuttavia, in uno stato di profonda e visibile crisi di funzionamento e d’identità.

I dati statistici, aggiornati al 31 dicembre 2015, segnano l’insuccesso di una strategia mirata alla deflazione delle pendenze e del pesante arretrato mediante il mero aumento della produttività, fino al limite dell’esaurimento delle energie dei magistrati e del personale.

Nel **settore civile**, per quanto riguarda gli uffici di merito, a una progressiva diminuzione delle iscrizioni si accompagna un tasso di definizioni comunque superiore alle prime e una consistente diminuzione delle pendenze, a dimostrazione dell’efficacia dei più recenti interventi legislativi diretti alla riduzione del flusso della domanda, anche mediante una serie di incentivi per la c.d. degiurisdizionalizzazione e la previsione del “filtro” in appello. Dati questi coerenti con il rapporto 2016 *Doing Business* che, quanto a tempi e costi delle controversie commerciali (*enforcing contracts*), colloca l’Italia al 111° posto nella graduatoria dei 189 Paesi considerati, con un

miglioramento di 13 posizioni rispetto al precedente anno, pur rilevandosi che i più importanti Stati membri dell'UE sono collocati in una posizione più alta.

Con riferimento alla Cassazione, in mancanza di analoghi interventi incidenti sul flusso dei ricorsi, emergono viceversa nel 2015:

- la stabilità dell'alto numero delle iscrizioni (29.966, di cui va rimarcato il dato patologico dell'imputazione del 38,5% al settore Tributi e del 20,2% al settore Lavoro e Previdenza);

- l'aumento delle pendenze fino alle attuali 104.561 (+ 3,8%), il valore più elevato in assoluto fra le varie annualità;

- l'aumento fino a 44,4 mesi della durata media dei procedimenti;

- gli insoddisfacenti indici di ricambio (87%) e di smaltimento (20%);

- l'inidoneità del pur altissimo tasso di definizioni (26.199: - 7,1%) e di produttività del singolo magistrato (n. 215,7 provvedimenti: - 5,6%) a fronteggiare l'impatto della domanda, a causa dell'ormai avvenuto superamento del limite di impiego delle risorse dell'apparato.

Anche per quanto riguarda il **settore penale** il progetto riformatore messo in campo dal Governo e dal Parlamento (mediante gli istituti dell'assenza, della messa alla prova, della particolare tenuità del fatto, e le misure alternative di deflazione del carcere e, più in generale, del sistema sanzionatorio, in una logica prevalente di prevenzione e di depenalizzazione) sta dando risultati incoraggianti negli uffici di merito.

Non, invece, per la Cassazione, per la quale, a fronte di una sopravvenienza di circa 53.539 ricorsi (- 4,1%), le eliminazioni (51.702: - 3,5%), nonostante l'incremento di produttività di ciascun consigliere (487 provvedimenti contro i 477 del 2014), s'avvicinano alla sopravvenienza ma non la superano, sicché,

fermo l'indice di ricambio al 96,6%, aumenta la pendenza fino a 35.980 procedimenti (+ 5,4%).

Va considerato, peraltro, che:

- la durata media dei procedimenti (7 mesi e 9 giorni) resta al di sotto della soglia europea;
- il numero delle prescrizioni è irrisorio (677 pari all'1,3% delle definizioni);
- il tasso d'inammissibilità dei ricorsi resta altissimo (64,2%) e di queste decisioni il 64,2% è pronunciato dalla Settima sezione;
- le decisioni di rigetto sono pari al 14,3% e quelle di annullamento, con o senza rinvio, solo il 19,3%.

Orbene, se - com'è noto - la forza del “precedente” è inversamente proporzionale al numero dei precedenti formati in ordine all'analogia questione, va rimarcato, ancora una volta, che il **divario quantitativo** dei ricorsi trattati e decisi dalla Corte italiana rispetto alle Corti Supreme di ogni altro Paese europeo ha assunto (s)proporzioni strabilianti, vorrei dire mostruose, sì da rendere incomparabile la nostra esperienza giudiziaria con quella delle altre Corti.

Non ci si deve poi stupire se la **qualità** della giurisdizione di legittimità rischia di scadere, com'è reso palese dal moltiplicarsi dei contrasti interni e dalla scarsa incidenza, sul flusso dei ricorsi, dei pur significativi principi di diritto affermati dalla Corte.

La Cassazione non riesce a esercitare efficacemente la funzione nomofilattica, a costruire “*isole di ordine*” (M. TARUFFO) o di uniformità, sufficientemente solide e idonee a dissipare il “disordine entropico” del

mondo reale dell'esperienza giuridica e ad assicurare alla complessità del sistema una pur limitata e provvisoria stabilità.

Orbene, se tutti gli sforzi compiuti negli ultimi anni, obiettivamente significativi e imponenti, non si sono tuttavia rivelati decisivi, che fare per contrastare il progressivo slittamento di una Corte “del precedente” verso il più modesto ruolo di “**Corte di revisione o di terza istanza**”, non funzionale all'interesse generale della collettività nell'ottica del principio di uguaglianza?

5. Le prospettive di autoriforma e di riforma della Cassazione

Per fronteggiare l'emergenza e superare la crisi di identità della Cassazione, s'impone l'urgente e coraggioso avvio di un percorso di **autoriforma**, mediante l'adozione, anche sperimentale, di **misure organizzative “interne”**, radicali e inedite, le quali richiedono un condiviso approccio culturale degli stessi magistrati di legittimità, al fine di assicurare la coerenza, la qualità e l'autorevolezza della funzione nomofilattica.

Occorre mettere in campo una serie di interventi che, in una logica di **semplificazione e accelerazione** delle procedure, portino in breve tempo a risultati concreti.

Vanno valorizzate e implementate le misure riguardanti:

- i compiti di direzione organizzativa dei Presidenti di Sezione, motore propulsivo e di raccordo del lavoro sezionale;

- la funzione di “filtro” e decisione dei ricorsi della Sesta sezione civile e della Settima sezione penale e l'assetto dell' “ufficio spoglio sezionale”, snodo decisivo per l'esame preliminare dei ricorsi;

- il potenziamento dei tirocini formativi, anche nella prospettiva dell'estensione per legge alla Cassazione del regime di cui all'art. 73 d.l. n. 69/2013, così da costituire, con i magistrati assistenti di studio, **“l'ufficio per il processo di cassazione”**;

- la specializzazione per materia e la composizione di collegi stabili;

- l'adozione di forme semplificate e di schemi concisi di motivazione dei provvedimenti, sulla base di “protocolli logici” fondati sui più autorevoli “precedenti” di legittimità;

- il collegamento fra l'attività giurisdizionale delle Sezioni e l'Ufficio del Massimario, con particolare riguardo al progetto di realizzazione di un archivio “dinamico” delle massime, accanto all'ipertrofico archivio “storico” (circa 516.000 massime civili e 168.000 penali);

- il monitoraggio, su iniziativa del Ministero e d'intesa con l'Avvocatura, dei protocolli sulla redazione degli atti di parte e delle sentenze, in termini di sinteticità ed essenzialità, sulla falsariga di quanto stabilito per il processo amministrativo;

- il massiccio utilizzo degli strumenti informatici e delle comunicazioni telematiche (obbligatorie dal 15 febbraio, in forza di un recente decreto ministeriale), primo passo per l'avvio anche in Cassazione del processo civile telematico e della digitalizzazione avanzata del processo.

5.1. Con particolare riguardo al **settore civile**, è assolutamente prioritario apprestare un **piano straordinario di riduzione dell'arretrato** costituito da circa 105.000 procedimenti, molti dei quali pendenti da oltre tre anni e di cui ogni anno la Corte riesce a smaltire un numero nemmeno pari alle sopravvenienze.

Va peraltro sottolineato il peculiare dato dell'imputazione del 32,7% dell'intera pendenza alla sezione Tributaria (alla sezione Lavoro del 14,3%), che è caratterizzata da una tipologia di contenzioso accorpabile per la serialità delle questioni, anche con l'ausilio dell'Avvocatura dello Stato. Sicché, a

fronte di un così gravoso impegno del giudice di legittimità, sembra legittimo ripensare, con spirito innovativo, all'intero sistema della giustizia tributaria di merito come giurisdizione speciale e chiedersi se, nel perverso intreccio fra il proliferare delle fonti normative e le variegate letture giurisprudenziali, non sia preferibile istituire presso i tribunali e le corti d'appello sezioni specializzate in materia di tributi.

Per quanto riguarda le Sezioni ordinarie, occorre procedere, anche alla luce del successo di recenti esperienze sezionali, a delineare un percorso di definizione accelerata delle pendenze più remote, mediante l'accorpamento dei ricorsi seriali o comunque connessi ed avvalendosi di una sistematica attività di spoglio, diretta dai presidenti di sezione e finalizzata alla trattazione in collegi con distribuzione programmata in più largo arco temporale.

Particolare attenzione dovrà esser riservata alla Sesta Sezione "filtro" per la sua evidente funzione strategica, coordinandone efficacemente l'attività con le Sezioni ordinarie e definendo puntualmente i criteri, omogenei fra le sezioni, in base ai quali, di volta in volta, il ricorso debba essere trattato dalla Sesta o dalla corrispondente Sezione ordinaria, riservando tendenzialmente a quest'ultima i casi nei quali sia necessaria una motivazione più estesa della decisione.

Ma lo sforzo di innovazione e di **auto-organizzazione** della Corte, da solo, non basta.

Perché possa raggiungersi l'obiettivo della riduzione dell'arretrato civile occorre anche l'intervento "esterno", limitato ma assolutamente urgente e determinante, del **Legislatore**, che preveda l'adozione di una speciale "**procedura di definizione accelerata**": nel senso che i collegi possano

beneficiare dell'opportunità di una procedura camerale non partecipata, di un eventuale apporto scritto e mirato del P.G. e dei difensori, di una motivazione a verbale o comunque breve e semplificata, punti, questi, tutti legati da un nesso inscindibile.

Inoltre, tenuto conto delle limitate risorse disponibili e dell'ormai insuperabile indice di produttività di ciascun consigliere, si richiede una quota di risorse aggiuntive, composta, oltre che dagli assistenti di studio per legge assegnati al Massimario, da un congruo numero di **tirocinanti**, anche ex art. 73 d.l. n. 69/2013, che, negli uffici spoglio sezionali, costituiscano l' "ufficio per il processo di cassazione", alla stregua di quanto avviene presso altre Corti Supreme.

Un ulteriore appello, infine, al Legislatore. Si astenga dal novellare ancora il testo dell'**art. 360 n. 5 c.p.c.**, quale risultante dalla riforma introdotta dal d.l. n. 83/2012, che ha compresso nettamente, con una disciplina più stringente, lo spettro del vizio di motivazione denunciabile per cassazione. La riduzione dell'area del sindacato di legittimità dei vizi dell'argomentazione al minimo costituzionale va nella giusta direzione e, come tale, è stata illustrata nelle decisioni delle Sezioni Unite del 2014, sì da costituire ormai il diritto vivente in materia.

5.2. Quanto al **settore penale**, sembra ragionevolmente prossima l'approvazione del **disegno di legge governativo n. 2067**, già scrutinato dalla Camera dei Deputati e all'esame del Senato, che, per la parte riguardante le impugnazioni penali (frutto, in larghissima parte, del lavoro svolto da una

Commissione Ministeriale cui hanno partecipato docenti, avvocati e magistrati), individua una serie di incisive modifiche, aventi ad oggetto:

- a) l'appellabilità del provvedimento di archiviazione e della sentenza di non luogo a procedere;
- b) la limitazione dei casi di ricorribilità avverso la sentenza di patteggiamento (11,7%);
- c) la costruzione di un modello legale della motivazione in fatto della decisione di merito, che si accorda con l'onere di specificità e decisività dei motivi di ricorso;
- d) il ripristino del concordato sulla pena in appello;
- e) la disciplina semplificata della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione in casi determinati e per i ricorsi contro le sentenze di patteggiamento e di concordato sulla pena in appello (definiti per circa l'80% con l'inammissibilità);
- f) l'esclusione del ricorso personale dell'imputato (22,1%);
- g) il rafforzamento della sanzione pecuniaria in caso d'inammissibilità del ricorso;
- h) la delimitazione del ricorso alla sola violazione di legge in caso di "doppia conforme" assolutoria;
- i) il raccordo fra Sezioni semplici e Sezioni Unite per rafforzarne la stabilità nomofilattica;
- j) l'allargamento delle ipotesi di annullamento senza rinvio;
- k) la semplificazione del procedimento correttivo dell'errore materiale.

Il descritto intervento riformatore, per la sua efficacia deflativa, recherà un immediato beneficio a taluni settori nevralgici del giudizio penale di cassazione, preservandolo da un inutile dispendio di tempi e di risorse.

6. Considerazioni finali

Il Paese ha sete di giustizia, legalità, efficienza e efficacia della giurisdizione. Chiede che la legge venga applicata in modo uniforme e rapido e che tutti

abbiano un uguale trattamento in casi simili o analoghi. Esprime, a ben vedere, il bisogno di una buona “nomofilachia”.

Ma l'organo della nomofilachia, la Cassazione, si muove oggi lungo un crinale drammatico, sicché la rotta potrà essere invertita solo con decisi e rapidi interventi di **riforma** e di **autoriforma**.

Spetta, per un verso, al Parlamento e al Governo apprestare tutte le misure necessarie perché la giurisdizione possa adempiere l'alto compito di garanzia affidatole dalla Costituzione, nella consapevolezza che essa non può risolversi in un meccanico esercizio ragionieristico di numeri e che il nudo efficientismo senz'anima rischia di piegare i nobili orizzonti costituzionali verso un inaccettabile modello di magistrato-burocrate, preoccupato più della difesa del proprio *status* che della tutela dei diritti degli altri. Le risposte dei giudici alle pressanti domande di legalità debbono essere sì pronte ed efficaci, ma anche eque e razionali, qualità queste che pretendono capacità di ascolto e di attenzione, dialogo con l'Avvocatura e la comunità dei giuristi, tempi adeguati di studio e riflessione, scelte serie e responsabili.

D'altro canto, se il giudizio di cassazione non è solo architettura normativa, ma anche filosofia e prassi applicativa, intessuta di professionalità, etica e responsabilità, abbiamo innanzi tutto, noi giudici, il dovere di avviare un virtuoso percorso “interno” di autoriforma che, ancor prima dell'auspicato intervento “esterno”, faccia leva sul sapere esperienziale e sulle capacità di auto-organizzazione, con speciale riguardo alle metodologie e alle forme delle decisioni.

Determinante sarà la motivazione dei giudici, dettata da spirito di servizio e senso dell'appartenenza all'Istituzione, ma anche dal grado di

soddisfacimento personale che potrà trarsi dalla partecipata condivisione degli obiettivi e dalla visione di una progressiva realizzazione dei risultati del lavoro individuale e di gruppo.

Ognuno, anche per le future generazioni dei magistrati che verranno, dovrà sentirsi coralmente protagonista e responsabile delle sorti dell'Istituzione alla quale appartiene, motivato da passione civile e democratica, impegnato nella tutela dei diritti fondamentali della persona e dei più alti valori della Costituzione, fedele al monito di GOETHE:

“Sinché dura il giorno vogliamo tenere alta la testa; e tutto quello che potremo produrre, noi non lo lasceremo da fare a quelli che verranno”.